



SUTICH BARBIERI SUTICH
STUDIO LEGALE

Vademecum Decreto “Cura Italia”

DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n.18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**TITOLO III – MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL
SISTEMA BANCARIO**

ARTICOLI 49-59



Articolo 49 - Fondo centrale di garanzia PMI

La disposizione in esame mira al **rafforzamento del fondo centrale di garanzia previsto per le piccole e medie imprese** (il “Fondo”) al fine di consentire alle imprese stesse di contenere gli effetti negativi sul ciclo produttivo derivanti dall'emergenza generata dal Covid-19.

In particolare, il primo comma (ancorché per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”) dispone quanto segue:

- i. a differenza di quanto stabilito al par. IV lett. D) dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, è previsto che **il Fondo rilasci le garanzie a titolo gratuito** (lett. a). Di regola il costo delle commissioni per la concessione delle garanzie viene “scaricato” sulle società beneficiarie e, quindi, tale disposizione mira a un risparmio, in termini di spesa, da parte di quest'ultime;
- ii. è stato **innalzato l'importo massimo garantito** (complessivo) di cui un'impresa può beneficiare, fino a Euro 5.000.000,00 (lett. b);
- iii. il Fondo, fino al massimo importo garantito di Euro 1.500.000,00 per ciascuna operazione, potrà rilasciare **garanzie dirette fino all'80% dell'importo finanziato** e potrà **garantire fino al 90% dell'importo finanziato nel caso presti contro-garanzie o effettui un intervento di riassicurazione** (lett. c);
- iv. il Fondo potrà anche **garantire operazioni di rifinanziamento del debito**, purché il nuovo contratto preveda in favore dell'impresa finanziata l'erogazione di nuova finanza per un importo che dovrà essere almeno pari al debito rifinanziato maggiorato del 10% (lett. d);



- v. le **garanzie concesse dal Fondo relativamente a contratti di mutuo** che siano stati sospesi in conseguenza dell'epidemia da Covid-19, anche eventualmente per volontà unilaterale della banca o dell'intermediario, sia che la sospensione riguardi il pagamento delle rate di ammortamento sia che attenga al pagamento della parte in linea capitale, sono **prorogate** per un tempo pari a quello della sospensione del contratto (lett. f);
- vi. sono previste in favore delle società **condizioni più flessibili di accesso** alle garanzie del Fondo. Tali condizioni vengono determinate ora esclusivamente in base al criterio dell'andamento economico finanziario contenuto nel paragrafo IX- lett. A) dell'allegato al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. **Non hanno comunque diritto di richiedere l'intervento del Fondo** le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrano nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) (lett. g);
- vii. è **escluso il pagamento della commissione per il mancato perfezionamento** delle operazioni finanziarie per tutte le operazioni deliberate e non perfezionate al di sotto di una soglia fisiologica (lett. h);
- viii. nei **settori turistici, alberghieri e immobiliari**, è prevista, nel caso di contratti di finanziamento con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad Euro 500.000,00, la **possibilità di cumulare la garanzia** concessa dal Fondo con altre garanzie, ivi inclusa la concessione di ipoteche (lett. i);



- ix. è previsto un incremento **delle c.d. *tranche junior*** (ovvero le quote del portafoglio di finanziamenti che sopportano le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio) garantite dal Fondo in relazione a portafogli destinati a imprese danneggiate dall'emergenza da Covid-19 o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori colpiti dall'epidemia (lett. j);
- x. sono ammessi alla garanzia del Fondo (in misura diretta fino all'80% dell'importo finanziato e sotto forma di contro-garanzie/riassicurazioni fino alla misura del 90%) i finanziamenti di durata inferiore ai 18 mesi, di importo non superiore a Euro 3.000,00, concessi da banche, intermediari finanziari e soggetti abilitati alla concessione del credito in favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni, **la cui attività sia stata danneggiata dall'epidemia da Covid-19**. L'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione (lett. k);
- xi. è prevista la **proroga di tre mesi di tutti gli adempimenti amministrativi** per le operazioni relativamente alle quali il Fondo ha prestato garanzie (lett. m).

È previsto che le **risorse** destinate al Fondo vengano **impiegate anche per le garanzie di portafogli di finanziamenti**, ivi inclusi i portafogli di mini-bond, purché sul Fondo risultino risorse libere da destinare a singole operazioni di finanziamento pari all'85% della dotazione disponibile complessiva del Fondo.



Viene **elevato da Euro 25.000,00 ad Euro 40.000,00** l'importo dei finanziamenti in tema di operazioni di **microcredito**.

È prevista la possibilità **di adeguamento delle percentuali massime delle garanzie** che il Fondo può rilasciare per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, laddove l'Unione Europea dovesse emettere un provvedimento in tal senso.

È previsto che al Fondo per l'anno 2020 vengano **assegnati Euro 1.500.000.000,00**.

Si dispone che il **rilascio delle garanzie da parte dell'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare)** in favore di imprese facenti parte dei **settori dell'agricoltura e della pesca** avvenga, nei limiti di compatibilità, in conformità alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 49 in esame.

È stabilito, infine, che con successivo decreto non regolamentare, adottato di concerto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico, possano essere previste **ulteriori misure di aiuto alle imprese** anche mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e la concessione di garanzie fino al 90% dell'importo finanziato.



Articolo 50 - Modifiche alla disciplina FIR

Con la norma in commento sono stati introdotti taluni cambiamenti nella disciplina del **Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)**.

In particolare:

- i. viene **consentita**, in favore degli azionisti e degli obbligazionisti danneggiati da imprese bancarie poste in liquidazione coatta amministrativa a causa di violazioni massive delle previsioni del TUF, la **distribuzione anticipata** di un importo pari al **40% dell'indennizzo** deliberato dall'apposita commissione tecnica, in attesa della predisposizione del relativo piano di riparto;
 - ii. si estende, fino al 20 giugno 2020, il termine per l'invio al FIR delle domande di indennizzo da parte dei risparmiatori.
-



Articolo 51 - Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB

Lo scopo della previsione in esame consiste nell'**evitare** che possa verificarsi un **aumento** dei costi delle **commissioni** applicate a piccole e medie imprese in relazione alle **garanzie concesse dai confidi** di cui all'art. 112 del TUB per effetto del recente mutamento del loro assetto istituzionale (a luglio 2019, infatti, è stato istituito l'Organismo di controllo previsto dall'art. 112-*bis* del TUB, i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei confidi stessi).

L'obiettivo sopra descritto è perseguito mediante due direttrici:

- i. da un lato, consentendo che gli importi versati dai confidi all'Organismo di vigilanza di cui all'art. 112-*bis* del TUB siano portati a decurtazione dei contributi obbligatori dovuti ai fondi interconsortili di cui al comma 22 dell'art. 13 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003;
 - ii. dall'altro lato, esplicitando che l'attività del predetto Organismo di vigilanza è assoggettata alle norme del codice civile e alle altre disposizioni applicabili alle persone giuridiche di diritto privato, ed escludendo al contempo l'operatività delle previsioni di legge in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.
-



Articolo 52 - Attuazione dell'art. 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

La disposizione in esame, anticipando parzialmente il recepimento della direttiva comunitaria n. 2019/2177, modifica l'art. 36-*septies* del codice delle assicurazioni private, facilitando l'attivazione della componente nazionale del c.d. **aggiustamento per la volatilità** (misura largamente utilizzata dalle imprese assicurative italiane al fine di ridurre la volatilità artificiale nei bilanci e garantire che le stesse possano continuare a fornire coperture a lungo termine a un prezzo accessibile).



Articolo 53 - Misure per il credito all'esportazione

La norma in questione, al fine di mitigare le ripercussioni negative prodotte dall'emergenza sanitaria in atto, attraverso misure di sostegno per il credito all'esportazione, disciplina (accelerandole) le **modalità di rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero) S.p.A.** (garanzia prevista dal D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003) con riferimento a operazioni deliberate da tale società nel settore croceristico.



Articolo 54 - Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparri”

Il primo comma della disposizione in esame attribuisce anche in favore dei **lavoratori autonomi e liberi professionisti**, nel termine di 9 mesi dal 17 marzo 2020, la facoltà di richiedere **l’accesso ai benefici del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il “Fondo di Solidarietà”)** di cui alla Legge n. 244/2007, articolo 2, commi da 475 a 480 come modificata dalla Legge n. 92/2012 (e in conformità ai Decreti ministeriali attuativi nn. 132/2010 e 37/2013).

In particolare, anche alla luce di quanto stabilito sul punto dalla Relazione Illustrativa al Decreto “Cura Italia”, ai predetti soggetti viene concessa la facoltà di **sospendere** (nel rispetto delle condizioni di cui alla sopraindicata Legge) i **contratti di mutuo stipulati per l’acquisto della prima casa** con intermediari bancari e finanziari, con le precisazioni che seguono:

- i. per “l’ammissione al beneficio del Fondo” è necessaria un’**auto-certificazione** da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti con la quale questi ultimi dichiarino che nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (oppure “nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda” e il 21 febbraio 2020), rispetto all’ultimo trimestre del 2019, hanno subito un **calo del fatturato superiore al 33%** in seguito alla chiusura/limitazione della relativa attività e la cui causa è da rinvenirsi nelle misure emanate dalle autorità competenti per contrastare la diffusione del Covid-19;



- ii. per l'accesso al Fondo di Solidarietà da parte dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti **non è richiesta la presentazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)**, a differenza di quanto stabilito dall'articolo 2, primo comma, lett. c) del D.M. 132/2010.

Il secondo comma della norma in esame ha integralmente **sostituito il comma 478 dell'articolo 2 della Legge 244/2007.**

La previgente disciplina stabiliva che il Fondo di Solidarietà avrebbe provveduto, previa richiesta dell'intermediario, al pagamento *“degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro”*. La nuova disposizione prevede, invece, che in caso di richiesta di sospensione avanzata dal mutuatario, **il Fondo di Solidarietà**, previa richiesta dell'intermediario mutuante, **corrisponderà, esclusivamente, gli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione del mutuo.**

Il terzo comma contempla l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per dare attuazione, *inter alia*, all'articolo in questione, mentre il quarto comma stabilisce lo stanziamento in favore del Fondo di Solidarietà dell'importo di Euro 400.000.000,00.



Articolo 55 - Misure di sostegno finanziario alle imprese

La disposizione in esame introduce **incentivi alla cessione di crediti deteriorati**, consentendo la **conversione immediata in crediti d'imposta** di una quota di elementi attivi per imposte anticipate (Deferred Tax Assets o DTA), in relazione a talune componenti, **per un importo proporzionale al valore nominale dei crediti ceduti**.

Lo scopo della previsione è quello di **ridurre il carico fiscale in capo alle imprese**, aumentandone in tal modo la disponibilità di cassa per far fronte alla situazione di emergenza generale.

Le componenti DTA suscettibili di conversione in crediti d'imposta (**anche se non ancora iscritte a bilancio**) sono:

- i. le **perdite riportabili non ancora computate a diminuzione del reddito** ai sensi dell'art. 84 del TUIR alla data di cessione dei crediti deteriorati. Non si tiene conto dei limiti di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 84 TUIR (previsti per soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile);
- ii. l'importo del **rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto** di cui all'art. 1, quarto comma, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, **non ancora dedotto né fruito** tramite credito d'imposta alla data di cessione.



Le predette componenti possono essere **convertite fino a concorrenza di un importo pari al 20% del valore nominale dei crediti deteriorati ceduti**. Ad esempio: se i crediti ceduti hanno valore nominale di 1 miliardo di Euro la quota DTA convertibile sarà riferita a 200 milioni di Euro dei componenti sopra descritti, equivalente (ipotizzando che l'aliquota IRES sia pari al 24%) a 48 milioni di Euro.

I crediti ceduti possono essere considerati per un **valore nominale massimo di 2 miliardi di Euro** (tenendo conto anche delle cessioni effettuate da altre società appartenenti al medesimo gruppo).

La **conversione** delle predette quote DTA in crediti d'imposta **avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti** e comporta che il **cedente non potrà più dedurre dal proprio reddito le perdite riportabili e le eccedenze del reddito nozionale convertibili** ai sensi della norma in commento.

I **crediti d'imposta** derivanti dalla conversione di cui alla norma in esame sono **improduttivi di interessi** e potranno essere portati in **compensazione, ceduti o chiesti a rimborso** in base all'ordinaria disciplina tributaria, tuttavia **senza limiti di importo**. Essi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorreranno né alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.



Sono previsti i seguenti requisiti di applicazione:

- i. le **cessioni di crediti** devono essere effettuate **entro il 31 dicembre 2020**. I crediti ceduti possono avere **natura commerciale o finanziaria**;
 - ii. il **cedente deve esercitare** (ove non lo abbia fatto in precedenza), entro la chiusura dell'esercizio durante il quale viene posta in essere la cessione, **l'opzione di cui all'art. 11, comma 1 del D.L. n. 59/2016**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119/2016. L'opzione ha efficacia a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui è stata perfezionata la cessione di crediti e comporta il **cumulo delle DTA convertibili e quelle convertite ai sensi della norma in commento rispetto a quelle contemplate dal predetto D.L. n. 59/2016**;
 - iii. il **cedente non deve trovarsi in stato di dissesto o rischio di dissesto** (ai sensi del D.Lgs. n. 180/2015 sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e di investimento) **o di insolvenza** (ai sensi della Legge Fallimentare o del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);
 - iv. il **debitore ceduto** deve essere **inadempiente da almeno 90 giorni** rispetto alla scadenza;
 - v. il **cessionario del credito non deve appartenere al medesimo gruppo societario del cedente**.
-



Articolo 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

La disposizione in esame introduce una **moratoria straordinaria**, finalizzata ad agevolare, **per micro, piccole e medie imprese**, il superamento della temporanea crisi produttiva derivante dall'epidemia in corso.

La misura straordinaria interessa i **rapporti fra banche, intermediari finanziari** di cui all'art. 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, da un lato, e le seguenti categorie di imprese (purché aventi **sede in Italia** e a condizione che le relative esposizioni **non** siano classificate come **deteriorate**), dall'altro lato:

- i. **micro imprese**, ossia quelle imprese che occupano meno di 10 dipendenti e che realizzano un fatturato annuo o un totale dell'attivo di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
- ii. **piccole imprese**, vale a dire quelle con meno di 50 dipendenti e aventi un fatturato annuo o un totale dell'attivo di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- iii. **medie imprese**, aventi meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro o un totale dell'attivo di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro.

Al fine di **beneficiare della moratoria**, i predetti soggetti dovranno inviare al soggetto finanziatore **un'apposita comunicazione autocertificando** di aver subito in via temporanea **carenze di liquidità** per effetto dell'epidemia da Covid-19.



La moratoria riguarda, in particolare:

- i. i **rapporti di apertura di credito** con durata fino a **revoca** nonché i **prestiti concessi a fronte di anticipi su crediti** esistenti alla data del 29 febbraio 2020 (oppure, se di importo superiore, alla data del 17 marzo 2020), in relazione ai quali è **esclusa la possibilità di revoca da parte del soggetto finanziatore fino al 30 settembre 2020**;
- ii. i **prestiti non rateali con scadenza** contrattuale **prima del 30 settembre 2020**, i cui contratti sono **prorogati a tale ultima data unitamente ai relativi elementi accessori (ivi incluse le garanzie)**, senza necessità di alcuna formalità e senza alcuna variazione delle sottostanti (originarie) condizioni;
- iii. la restituzione dei **finanziamenti rateali**, per i quali si prevede che il **pagamento delle rate** e dei canoni di leasing con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia **riscadenziato in base agli accordi fra le parti o, in mancanza, sospeso automaticamente almeno fino al 30 settembre 2020**, senza alcuna variazione delle sottostanti (originarie) condizioni (o dei relativi elementi accessori, ivi incluse le garanzie) e con facoltà, per i debitori, di sospendere esclusivamente i rimborsi in linea capitale (continuando a rimborsare gli interessi).

La **moratoria**, non generando nuovi o maggiori oneri per il soggetto finanziatore, **non comporta** (in assenza di nuovi e ulteriori elementi oggettivi da valutare caso per caso) un'automatica **riclassificazione della qualità creditizia** delle esposizioni che ne sono interessate, **né un aumento del numero di giorni di persistenza dell'eventuale scaduto/sconfinamento**.



Qualora il finanziamento sia stato concesso mediante utilizzo di fondi di soggetti terzi, la moratoria si estende automaticamente ai rapporti contrattuali con tali terzi, salvo un obbligo di comunicazione al soggetto incentivante nel caso di finanziamenti agevolati.

Al fine di attenuare gli effetti della moratoria per i soggetti finanziatori, è prevista una forma di **garanzia pubblica** da parte del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito il “Fondo”) a parziale copertura delle esposizioni interessate.

La predetta garanzia è **rilasciata gratuitamente** dal Fondo (senza valutazione del merito creditizio del debitore) a fronte di **richiesta telematica** presentata dal soggetto finanziatore **con indicazione dell’importo massimo garantito** e ha per oggetto:

- i. per i rapporti di **apertura di credito** e di **anticipo su crediti**, il **33% del maggiore utilizzo** al 30 settembre 2020 rispetto all’utilizzo al 17 marzo 2020;
- ii. per i **finanziamenti a rimborso non rateale** interessati dalla moratoria, il **33% della somma prestata**;
- iii. per i **finanziamenti a rimborso rateale**, il **33% delle rate con scadenza antecedente al 30 settembre 2020** che siano state prorogate.



La garanzia ha **natura sussidiaria** e può essere escussa qualora il soggetto finanziatore abbia avviato, nei **18 mesi successivi al termine della moratoria, procedure esecutive** finalizzate al recupero coattivo delle esposizioni interessate. La richiesta di escussione deve contenere una stima della perdita finale a carico del Fondo.

La **liquidazione degli importi garantiti** da parte del Fondo avviene in **due tranches**:

- i. la prima, per un importo pari al 50% del minore fra (a) l'importo massimo garantito e (b) il 33% della perdita stimata a carico del Fondo, entro 90 giorni dalla richiesta di escussione;
 - ii. la seconda, per il residuo importo garantito dal Fondo, qualora il finanziatore non sia stato integralmente pagato nell'ambito della procedura esecutiva e abbia formulato ulteriore richiesta al Fondo entro 180 giorni dal termine della procedura esecutiva stessa.
-



Articolo 57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

Con la previsione in esame, è stata introdotta la possibilità, per lo Stato italiano, di concedere “contro-garanzie” a copertura delle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“**CDP**”), anche in forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, a beneficio di banche e altri soggetti autorizzati alla concessione del credito che erogano finanziamenti a favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato per effetto dell'emergenza epidemiologica (e che non hanno accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese), al fine di supportarne la liquidità.

La **contro-garanzia dello Stato** potrà essere rilasciata, a condizioni di mercato, **a copertura delle esposizioni assunte da CDP**, fino a concorrenza di un **importo massimo pari all'80%** di tali esposizioni e sarà **esplicita, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta**.

Con successivo **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** saranno individuati:

- i. criteri, modalità e **condizioni per la concessione della garanzia** statale;
- ii. i **settori nel cui ambito operano le imprese beneficiarie** dei finanziamenti garantiti da CDP e contro-garantiti dallo Stato.

A copertura delle garanzie che saranno concesse dallo Stato in base alla norma in questione è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apposito fondo con dotazione iniziale di 500 milioni di Euro.



Articolo 58 - Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81

La disposizione prevede la **sospensione fino a dodici mesi**, con conseguente traslazione dei relativi piani di ammortamento, del rimborso (per capitale e interessi) delle **rate in scadenza nel corso del 2020** con riferimento a **finanziamenti agevolati** (concessi ai sensi del D.L. n. 251/1981, convertito con modificazioni dalla Legge n. 394/1981) del c.d. “**fondo 394**” gestito da Simest S.p.A. e diretto al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese esportatrici.



Articolo 59 - Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19

Per quanto di interesse, la disposizione in esame **consente a SACE S.p.A. di rilasciare garanzie e coperture assicurative**, a condizioni di mercato e beneficianti di contro-garanzia dello Stato, **a favore di banche** e altri operatori (purché rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività) che concedano sotto qualsiasi forma **finanziamenti alle Regioni** da utilizzarsi **per l'acquisto da fornitori esteri di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria** per il Covid-19.

L'individuazione delle concrete modalità operative degli interventi sopra descritti è demandata alla stessa SACE S.p.A. e dovrà essere effettuata sulla base delle regole di governo di tale ente.
